

## **PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI**

*Commercialisti Associati – Revisori Legali*

*Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)*

*Telefono: +39 0341364022*

*e-mail: p.ripamonti@ripamonti-invernizzi.it*

Gentile Cliente

### **Circolare n.2 Estensione fatturazione elettronica e altri adempimenti.**

A partire dal prossimo **1° luglio 2022** è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, in regime di vantaggio ed altri regimi forfettari, finora esclusi. Ciò è stabilito dall'articolo 18 del DL 30/04/22 n.36 c.d. "PNRR 2".

Con la novità in esame, dal 1° luglio 2022 si prevede l'obbligo di fatturazione elettronica, per le seguenti categorie di soggetti:

- **soggetti in «regime di vantaggio»** previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011;
- **soggetti forfettari**, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
- **associazioni sportive dilettantistiche**, ovvero coloro che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

che **nell'anno precedente** abbiano conseguito ricavi (imprese) ovvero percepito compensi (lavoratori autonomi), ragguagliati ad anno, **superiori a 25mila euro**. Per gli stessi soggetti ma con ricavi e compensi fino a 25 mila euro, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

Per temperare le difficoltà di passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica, è prevista la sospensione temporanea delle sanzioni.

È infatti stabilito che il **terzo trimestre 2022** non sarà oggetto di sanzione se **la fattura è emessa** almeno entro la fine del mese successivo. Dal quarto trimestre 2022 le fatture dovranno invece essere emesse tramite il sistema di interscambio SDI in formato XML, entro il termine ordinario di 12 giorni dalla cessione di beni o dall'effettuazione di prestazioni di servizi.

La tardiva emissione di fattura elettronica è sanzionata dal 5 al 10% del corrispettivo non documentato: se non rileva ai fini della determinazione del reddito è prevista una sanzione in misura fissa da 250 a 2 mila euro.

È il caso di ricordare che per i professionisti sanitari, per motivi di rispetto della privacy, per le parcelle emesse nei confronti di persone fisiche, permane il divieto, anche nel 2022, di emettere fattura elettronica indipendentemente dal regime fiscale adottato (art.10-bis DL 119/18). Le fatture verso questi pazienti dovranno essere necessariamente analogiche.

Altra eccezione, di segno opposto, resta quella per cui la fatturazione verso Enti Pubblici è solo in forma elettronica (art.1 commi 209-214 L.244/2007). Ciò valeva anche per i forfettari, che erano esonerati dalla fatturazione elettronica per le altre operazioni fino al 30/06/2022.

Il contribuente obbligato a emettere la fattura elettronica, oltre la possibilità di avvalersi di programmi facilitatori privati, ha a disposizione gratuitamente tre tipi di programmi per la predisposizione delle fatture elettroniche:

- la prima soluzione permette di predisporre e trasmettere in formato XML la fattura al Sistema di Interscambio (SdI) grazie all'utilizzo della **procedura web** dell'Agenzia delle Entrate presente nella sezione denominata «Fatturazione elettronica e conservazione», all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi»;
- la seconda soluzione consente la generazione della fattura in formato XML grazie a un **software** scaricabile su PC – che quindi può essere utilizzato anche senza essere connessi in rete. In questo caso, il file salvato sul PC dovrà poi essere trasmesso, dopo essersi collegati alla rete, aprendo il portale «Fatture e Corrispettivi» e utilizzando la funzione di sola «Trasmissione» della fattura presente nella sezione «Fatturazione elettronica» ovvero, in alternativa, si potrà trasmettere la fattura via PEC, inviandola come allegato al messaggio di PEC all'indirizzo [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it);
- la terza soluzione consente di creare e inviare la fattura elettronica mediante un'App per tablet e smartphone, denominata «**Fatturae**», scaricabile dagli store Android o Apple.

Per permettere al programma di riconoscere la tipologia di **regime fiscale del soggetto emittente** si dovrà avere cura di indicare il relativo codice.

Nel caso di soggetto:

- in regime forfettario il codice è RF-19;
- in regime di vantaggio il codice è RF-02.

Inoltre, ai fini dell'emissione delle fatture da parte dei contribuenti minimi/forfettari è opportuno ricordare che le fatture sono emesse senza applicazione dell'Iva e, dunque, sono soggette a imposta di bollo di due euro (quando di importo superiore a € 77,47). Questi due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:

- le **operazioni senza applicazione dell'Iva** dovranno essere contraddistinte nella fattura con il codice natura «N2.2»;
- l'**imposta di bollo** seguirà la modalità elettronica di addebito e versamento.

L'imposta di bollo in fattura elettronica dev'essere confermata tramite la **valorizzazione a «SI»** del campo «**Bollo Virtuale**»

Il contribuente, tra l'altro, dovrà provvedere, in tempi successivi, al versamento dell'imposta di bollo **in modalità telematica con cadenza trimestrale**.

Visto che l'obbligo scatta dalle operazioni del terzo trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 novembre 2022 (con codice tributo 2523) – tenendo presente che sempre in tale data si potrà effettuare anche il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre qualora siano complessivamente inferiori all'importo di 250 euro (cumulo dei debiti per imposta di bollo dei trimestri precedenti).

### **Conservazione e consultazione**

I soggetti obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro **conservazione elettronica**, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del Dpr 633/1972. Per il processo di conservazione elettronica essi potranno utilizzare i servizi forniti da operatori privati certificati ovvero il servizio di conservazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Ricordiamo che l'agenzia mette a disposizione, **previa, specifica, adesione**:

- un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche;
- un servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione.

### **Cessazione comunicazioni operazioni transfrontaliere e operazioni con San Marino**

La Comunicazione delle fatture relative ad **operazioni transfrontaliere (esterometro)** è stata abolita a partire dal **1° luglio 2022**. La fine dell'esterometro comporta la fine della comunicazione degli scambi internazionali sia in acquisto che in vendita con cadenza trimestrale.

La nuova modalità di invio dei dati delle operazioni con l'estero prevede l'utilizzo dello stesso canale di trasmissione previsto per le operazioni interne, ossia il sistema di interscambio (Sdl). Non avendo le controparti estere codice fiscale italiano, il Codice destinatario sarà valorizzato convenzionalmente con sette XXXXXX. Dovranno essere poi utilizzati i corretti codici documento e codici natura operazione a seconda delle diverse operazioni attive effettuate e passive ricevute.

Attraverso l'inclusione nel sistema della fattura elettronica, cambiano soprattutto i **termini di emissione e ricevimento delle fatture con l'estero da trasmettere allo Sdl**. Per le fatture emesse dovrà essere rispettato il termine di dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (15 del mese successivo per fatturazione differita). Per le fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura intra-UE o il momento di effettuazione per la fatturazione extra-UE. Sono esonerate le operazioni di acquisto per le quali viene emessa bolla doganale.

Dal prossimo 1° luglio 2022 anche i **soggetti in regime forfettario**, con **ricavi o compensi superiori a 25mila euro**, saranno obbligati alla **fatturazione elettronica** e, conseguentemente, dovranno cominciare a trasmettere i dati delle **operazioni**

**transfrontaliere** tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

La fattura elettronica verso operatori esteri ha codice natura "N2.1".

Con riferimento alle fatture relative ai **rapporti di scambio con San Marino** l'estensione della fatturazione elettronica comporta che dal 1° luglio 2022 si dovrà adottare la fattura elettronica anche in tale circostanza ed anche per i forfettari e minimi sopra soglia.

### **Obbligo POS e regime sanzionatorio**

Il DL 18/10/2012 n.179 all'art.15 comma 4 aveva già stabilito l'obbligo, a decorrere dal 30/06/2014, per tutti **"i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali"** di accettare pagamenti attraverso strumenti telematici come: carte di pagamento e prepagate, relativamente almeno ad una carta di debito (bancomat) o di credito, con esclusione dei casi di impossibilità tecnica (riconducibili a luoghi che non hanno connessione a rete internet).

Tale obbligo è stato largamente disatteso in quanto non esistevano sanzioni specifiche per la mancata adozione dei terminali POS. Naturalmente esercenti commerciali ed anche alcuni professionisti con più frequenti contatti con il pubblico dei consumatori finali, hanno da tempo introdotto tale modalità di accettazione dei pagamenti (che possono interessare pagamenti sia da parte di consumatori finali ma anche da operatori economici).

Ora per accentuare la tracciabilità dei pagamenti, a scopo di ridurre l'evasione fiscale, a partire **dal 30 giugno 2022** sono state introdotte le sanzioni per mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo, con moneta elettronica. È stata quindi introdotta una **doppia sanzione amministrativa**: un prima in misura fissa di **30 euro** per ogni singola mancata accettazione di pagamento, con una seconda variabile **del 4%** del valore della transazione. Trattasi di sanzione amministrativa comminata da ufficiali di polizia (ad es. anche vigili urbani), irrogata dal Prefetto ed impugnabile davanti al Giudice di Pace come tutte le sanzioni amministrative, non riguardando l'ambito tributario. È inoltre prevista l'aggravante di non poter accedere a forme di definizione agevolata quali l'oblazione (un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo).

L'estrema genericità dei soggetti coinvolti: artigiani ma soprattutto professionisti e la possibilità di mobilità di tali strumenti elettronici di incasso, fa ritenere che tale obbligo sia esteso a numerosi soggetti economici che, fino ad ora, non ne hanno fatto uso.

A rafforzamento di tale obbligo, gli **intermediari finanziari** (soggetti emittenti carte di credito, di debito o prepagate) devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i **dati identificativi** degli **strumenti di pagamento elettronico** messi a disposizione degli esercenti, nonché l'**importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere** effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali.

La misura, anch'essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva di un documento amministrativo (cd. «pre-conto») non seguito dall'emissione del documento fiscale.

### **Nuova autocertificazione Aiuti di Stato ricevuti a seguito dell'emergenza Covid**

L'articolo 1, commi 13–17, DL 22/03/2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha introdotto un quadro normativo finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al comma 13 (cd. «regime ombrello») di usufruire – per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – dei massimali previsti per le sezioni 3.1 «Aiuti di importi limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» («Quadro temporaneo» o Temporary framework). I beneficiari degli aiuti devono pertanto inviare telematicamente **entro il 30 giugno 2022** all'Amministrazione finanziaria, l'autodichiarazione per attestare di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework.

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

L'argomento è senz'altro specialistico e riservato a professionisti. La complessità e l'incertezza di quali aiuti siano da includere ed in quale categoria, sta spingendo le ns. categorie professionali a richiedere una proroga sui termini di presentazione.

Tanto dovevo per opportuna conoscenza mentre, con l'occasione, porgo i migliori saluti.

Lecco, 7 giugno 2022

Dott. Paolo Ripamonti  
